



IRIDE & MERCURIO

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

Con il presente Statuto è costituita l'Associazione "Iride & Mercurio", sotto forma di associazione di fatto senza scopo di lucro e non riconosciuta.

L'organizzazione dell'Associazione è strutturata secondo i concetti di democraticità, elettività, gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, inoltre secondo i principi di solidarietà e trasparenza. Questo allo scopo di consentire ad ogni associato, senza alcun tipo di discriminazione, l'effettiva partecipazione alle attività dell'Associazione medesima.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

L'Organizzazione ha durata illimitata.

Art. 2 Principi

L'Associazione "Iride & Mercurio" non accetta discriminazioni di sesso, razza e credo politico, basando il suo agire sui seguenti principi:

1 - Riteniamo la cultura e l'informazione l'unico modo per affermare la presenza del mondo neopagano nella società moderna.

2 - Non sosteniamo in alcun modo l'odio in nessuna delle sue forme, come ad esempio religioso, razziale, sessuale. In questo senso prendiamo le distanze da chi fomenta forme di ostilità di qualunque genere.

3 - Noi ricerchiamo un confronto culturale tra tutte le tradizioni del Neo-Paganesimo, per permettere una crescita costante e proficua da parte di tutti i praticanti.

4 - Riteniamo le diversità tra le varie tradizioni, e anche quelle che possono verificarsi all'interno della medesima tradizione, la forza del Neo-Paganesimo, in questo senso reputiamo il confronto il miglior mezzo per far sviluppare una sempre maggior cultura pagana.

5 - Giudichiamo necessario un approfondimento storico critico sulla Storia della Stregoneria e del Paganesimo in generale.

6 - Rispettiamo la Natura in ogni suo aspetto e cerchiamo il modo di rendere la vita più vivibile e a contatto con la natura medesima.

7 - Siamo consapevoli della ciclicità della vita e di ogni cosa presente sulla Terra e, perciò, onoriamo le stagioni, le feste della terra e i cicli Lunari

8 - Il Neo-Paganesimo e le tradizioni che sotto questo nome vengono catalogate, sono un percorso evolutivo sia spirituale sia religioso. Per questo riteniamo che ogni praticante sia libero di celebrare la Natura Divina sia in solitaria sia in gruppo, senza obbligo alcuno.

Art. 3 Oggetto e Scopo

Gli Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

-Seguire i suoi principi in ogni opera dei propri volontari.

-Promuovere studio, la ricerca e la diffusione della cultura del Paganesimo moderno creando una corretta informazione sul Neopaganesimo in genere e sulla Wicca in particolare sia verso i praticanti sia verso curiosi e critici, in modo da diminuire la discriminazione nei confronti dei praticanti e dei simpatizzanti.

-Sostenere e promuovere iniziative legate al recupero ambientale e alla pulizia degli ambienti naturali e culturali legati alla storia del paganesimo antico e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

-Sostenere e promuovere iniziative legate alla libertà di culto, come previsto dall'articolo 8 della Costituzione Italiana.

-Ricerca un confronto culturale tra tutte le tradizioni del Neo-Paganesimo, per permettere una crescita costante e proficua da parte di tutti i praticanti, in modo da accrescere consapevolezza nella comunità neopagana e nei confronti della comunità stessa.

-Stringere accordi atti all'integrazione ed allo scambio culturale con associazioni similari. In questo senso riteniamo fondamentale la collaborazione tra associazioni presenti sul territorio e ci impegniamo a sviluppare rapporti con le maggiori realtà italiane del neopaganesimo.

-Promuovere e sostenere la ricerca in ambito storico e folkloristico, nonché in ambito mitologico e religioso.

Per ottenere tali scopi l'Associazione si propone di:

- Pubblicare su un sito internet le informazioni relative al Paganesimo, in particolare sulla Wicca, e alle tradizioni ad Esso collegate che possano aiutare sia i neofiti sia i più esperti
- Pubblicare tramite un portale le attività delle Associazioni che lo riterranno opportuno così da pubblicizzare il movimento neopagano italiano.
- Promuovere manifestazioni atte a pulire e mantenere aree naturali e verdi locali
- Creazione di contatti virtuali e reali da cui i soci possano intervenire aiutando e fornendo supporto e consigli alle persone vittime di discriminazioni religiose, sessuali e razziali.
- Offrire ai soci un mezzo di comunicazione e discussione immediata (es. forum, incontri periodici etc.), che possa facilitare riunioni o dibattiti culturali e ludici.
- Aiutare le altre associazioni similari alla nostra nello sviluppo di una cultura, oltre ad una informazione corretta, neopagana.
- Tutelare e incentivare opere di diffusione delle tradizioni culturali popolari e agresti.
- Diffondere tramite mezzi propri o tramite i Media la cultura e le tradizioni pagane.
- Organizzare incontri, dibattiti, corsi e manifestazioni riguardanti la salvaguardia dell'ambiente, la storia, la cultura pagana e tutto ciò che accresce il cammino dei praticanti e di chi è interessato.
- Impegnarsi per la raccolta di fondi e con manifestazioni pubbliche, o riservate ai soci, per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della L. 266/1991.

L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.

Art. 4 Sede

L'Associazione "Iride & Mercurio" ha sede a Cabiato (CO)

L'Assemblea dei soci, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 5 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

* dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

- * dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- * da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- * dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite:

- * dai contributi degli aderenti;
- * da contributi di privati;
- * da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività progetti;
- * da contributi di organismi internazionali;
- * da donazioni e lasciti testamentari;
- * da rimborsi derivanti da convenzioni;
- * da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Organizzazione da parte di chi intende aderire all'Organizzazione. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Art. 6 Il Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

TITOLO III - ADERENTI

Art. 7 Soci

Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell'Organizzazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.

Tutti soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Art. 8 Adesione

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provveda al versamento della quota associativa entro 60 giorni dalla scadenza che si intende automaticamente escluso a fare tempo dal giorno successivo ai 60 previsti.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Art. 9 Recesso ed esclusione

Chiunque aderisca all'Organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Organizzazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 16 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Organizzazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 10 Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

- * l'Assemblea degli aderenti all'Organizzazione;
- * il Consiglio direttivo;
- * il Presidente del Consiglio direttivo;
- * il Collegio dei Revisori dei conti (se nominato).

Art. 11 Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è organo sovrano dell'Organizzazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare. Essa inoltre:

- * provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, se nominato;
- * delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- * delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- * approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione;
- * delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- * delibera quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci nonché ai Revisori dei conti, se nominati, e affissa a tutte le sedi dell'Organizzazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 c.c.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12 Il Consiglio direttivo

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di sette anni. I consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e alla nomina dei dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di 4 componenti, membri del Consiglio stesso. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio direttivo.

Art. 13 Il Presidente

Al Presidente dell'Organizzazione spetta la rappresentanza dell'Organizzazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 14 Il segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;

E' responsabile della conservazione e della registrazione negli appositi libri dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei probiviri, Collegio arbitrale e Collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione; predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Collegio dei Revisori dei conti

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verificano l'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e della legge, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 16 Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 17 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 266/91, alla L.R. 22/93 e al D. Lgs. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.